

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 199 del 16/03/2020

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**CONVENZIONE CON L ASST LARIANA PER CONSULENZE SPECIALISTICHE
IN CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE PEDIATRICA ANNO 2020.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n.1502 del 28 dicembre 2017, con cui è stata stipulata apposita convenzione con l'ASST Lariana per consulenze specialistiche di Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica a valere dal 01.11.2017 fino al 31.12.2018;
- n.1559 del 21 novembre 2018, con cui è stato disposto di proseguire la convenzione per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019 per consulenze specialistiche di Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica;
- n.1134 del 21 novembre 2019, con cui è stato definito di proseguire la convenzione per consulenze specialistiche di Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica dal 1 aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 relativamente ai Presidi Ospedalieri di Saronno e Gallarate alle medesime condizioni in essere e di cui alla deliberazione n.1502/2017, sottoscrivendo le note prot. 26151/2019, prot. 33695/19 e prot. 50185/2019 quali accettazione della prosecuzione;

Dato atto che l'ASST Lariana, con la convenzione in oggetto, si è impegnata ad effettuare prestazioni sanitarie di consulenza nel campo della Chirurgia Maxillo Facciale Neonatologica e Pediatrica relativamente ai Presidi Ospedalieri di Saronno e Gallarate;

Considerato che questa Azienda con nota prot. 57615 del 5 dicembre 2019 ha richiesto la prosecuzione della convenzione alle medesime condizioni in essere al fine di garantirne la continuità;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili delle S.C. di Pediatria e delle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Gallarate e Saronno;

Vista la nota mail del 14 febbraio 2020 con cui l'ASST Lariana ha comunicato che con il provvedimento n.74/2020 è stata autorizzata la stipula della convenzione in oggetto;

Vista la proposta n.178/2020 del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto pertanto di dare prosecuzione alla convenzione secondo le modalità sopra indicate dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre 2020;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo in sostituzione del Direttore

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.178/2020 del Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali:

1° - di stipulare apposita convenzione per consulenze specialistiche di Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica con l'ASST Lariana dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 relativamente ai Presidi Ospedalieri di Saronno e Gallarate ed alle condizioni tutte contenute nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento pari a presunti Euro 5.400,00 al conto 702110010 Consulenze sanitarie da ATS-ASST della Regione (sottobudget 2020005402/SPD) del Bilancio 2020;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

**CONVENZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE NEONATOLOGICA E
PEDIATRICA**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana (di seguito brevemente denominata ASST Lariana) con sede in Como – Via Napoleona n. 60 – codice fiscale e partita I.V.A. 03622110132 – rappresentata dal Direttore Generale Dr. Fabio Banfi, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

e

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona (di seguito denominata ASST Valle Olona) con sede in Busto Arsizio (VA), Via A. Da Brescia n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 03510190121, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Maria Marazzi – Responsabile della S.C. Affari Generali e Istituzionali su delega del Direttore Generale con deliberazione n. 719 del 12 giugno 2019;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana si impegna nei confronti dell'ASST Valle Olona ad effettuare prestazioni di consulenza nel campo della Chirurgia Maxillo-Facciale Neonatologica e Pediatrica a favore dei reparti di Pediatria dei Presidi Ospedalieri di Saronno e Gallarate, con particolare riguardo alla traumatologia ed alla chirurgia malformativa pediatrica, ad esclusione di tutte le patologie, traumatiche e non, di pertinenza puramente odontoiatrica.

ART. 2

Agli obblighi assunti con la presente convenzione l'ASST Lariana assolverà mediante la propria Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale Pediatrica incaricando il Direttore della U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale d'Azienda ad individuare idoneo personale medico di qualifica dirigenziale per l'espletamento delle prestazioni inerenti le attività di consulenza

oggetto della presente convenzione.

ART. 3

Ritengono le parti che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano erogate per finalità di interesse pubblico poiché l'ASST Valle Olona non dispone, presso i Presidi Ospedalieri di Saronno e Gallarate, dell'ideoneo personale necessario a garantire l'espletamento dell'attività predetta.

ART. 4

La presente convenzione sarà attuata, di norma, mediante n. 2 accessi mensili, a chiamata, della durata indicativa di n. 2 ore complessive mensili, secondo le seguenti modalità operative e sempre compatibilmente con l'attività di servizio:

- A) consulenza in materia di patologia malformativa neonatale (labioschisi, labiopalatoschisi, stenosi/atresia delle coane, craniostenosi etc.) su pazienti ricoverati, di norma entro 48 ore dalla chiamata telefonica da parte del Pediatra; in attesa di effettuare la valutazione in loco il medico specialista dell'ASST Lariana fornirà telefonicamente tutte le indicazioni ed i consigli immediati sul primissimo approccio al bambino.
- B) Consulenza in traumatologia su pazienti ricoverati, di norma entro 48 ore dalla chiamata telefonica, ad esclusione di traumatismi e fratture dentali di competenza odontoiatrica. L'ASST Valle Olona beneficerà inoltre di un canale preferenziale per il trasferimento del proprio paziente presso l'ASST Lariana, se reso necessario dalle circostanze. Al momento del primo contatto telefonico verranno presi accordi tra i medici delle due Aziende per la gestione immediata e la stabilizzazione del paziente, oppure, qualora si dovesse rendere necessario, per il trasferimento dello stesso presso l'ASST Lariana.
- C) Consulenza per pazienti afferenti al Pronto Soccorso a seguito della prima stabilizzazione del caso, effettuata mediante contatto telefonico, di norma e salvo casi

particolari od eccezionali dalle ore 08.00 alle ore 18.00; successiva consulenza da effettuare, a seguito di accordi tra i medici delle due Aziende, presso il Presidio Ospedaliero richiedente ovvero presso il Presidio Ospedaliero di Como dell'ASST Lariana a seguito di trasferimento del paziente.

- D) Consulenza per altre patologie di pertinenza Maxillo Facciale su pazienti ricoverati e non trasportabili, previo contatto telefonico e da effettuarsi nel minor tempo possibile.

Si precisa che nel caso, previsto nei precedenti punti B) e C) del presente articolo, di trasferimento di pazienti presso l'ASST Lariana, sarà quest'ultima a prendere in carico detti soggetti ed a introitare i DRG connessi alle prestazioni erogate nei loro confronti.

L'organizzazione e le spese del trasporto dei pazienti presso l'ASST Lariana sono poste a carico dell'ASST Valle Olona.

ART. 5

In corrispettivo delle prestazioni oggetto della presente convenzione l'ASST Valle Olona verserà all'ASST Lariana un compenso pari ad € 300,00 (trecento/00) onnicomprensivi per ogni accesso effettuato presso uno dei Presidi Ospedalieri di Saronno e Gallarate.

ART. 6

Le prestazioni rese dovranno essere rendicontate dall'Azienda richiedente a quella erogante, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui le stesse sono state rese.

ART. 7

Il corrispettivo della presente convenzione sarà liquidato e versato all'ASST Lariana mensilmente a sessanta giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa in conformità alla vigente normativa sull'I.V.A..

ART. 8

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Eventuali prestazioni rese nelle more della sottoscrizione della presente convenzione si intendono ratificate a sanatoria, d'intesa tra le due Aziende.

Tale convenzione, nel periodo di valenza, potrà essere disdetta in ogni momento, purché la disdetta sia notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno trenta giorni.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di un nuovo accordo.

La presente convenzione si intenderà immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari, anche interne, con essa incompatibili.

Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo o risoluzione della presente convenzione nei termini previsti dal presente articolo.

ART. 9

L'ASST Valle Olona provvederà, a proprie spese, alla copertura assicurativa dei consulenti provenienti dall'ASST Lariana per quanto attiene alla Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusione di rivalsa nei confronti della suddetta Azienda.

E' altresì esclusa la rivalsa nei confronti degli operatori, tranne in caso di dolo o colpa grave degli stessi.

L'ASST Lariana è esonerata da qualsiasi responsabilità attinente eventuali infortuni personali, anche in itinere, laddove le consulenze vengano effettuate al di fuori dell'orario di servizio e non siano operative le coperture assicurative INAIL derivanti dal rapporto di lavoro di tipo subordinato.

Art. 10

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

I professionisti dell'ASST Lariana che eseguono le prestazioni trattano i dati personali (comprese le categorie particolari di dati) di cui hanno conoscenza esclusivamente per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione. ASST Valle Olona, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, fornisce loro adeguate istruzioni, in conformità al GDPR, con particolare riferimento alle misure di sicurezza implementate.

ASST Valle Olona nomina l'ASST Lariana quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e quest'ultima garantisce che i propri dipendenti autorizzati si sono impegnati al rispetto delle regole di riservatezza connesse alla natura dell'attività convenzionata.

Art. 11

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e dei

vigenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti (www.asst-lariana.it e www.asst-valleolona.it). La violazione di quanto sopra da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 12

Le spese inerenti la presente convenzione, nessuna esclusa, si convengono, se dovute, a carico dell'ASST Valle Olona.

ART. 13

La presente convenzione è soggetta:

- a imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni; detta imposta è a carico del beneficiario;
- a registrazione, solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Fabio Banfi)

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona

Il Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali

(Dott.ssa Anna Maria Marazzi)